

Le categorie: sbagliato un Dpr per la riforma

Laura Cavestri

Riformare gli Ordini con un Dpr - che dovrebbe imporre la formazione continua dei professionisti, l'assicurazione obbligatoria e un procedimento disciplinare terzo - potrebbe, secondo gli Albi, rivelarsi un boomerang. Anche la scadenza per adeguare, con Dpr, gli ordinamenti ai principi della manovra estiva - Dl 138, legge 148/2011 - non è, secondo gli Ordini, del tutto pacifica.

Dopo il varo parlamentare della legge di stabilità i professionisti si interrogano su tempi e modi per convertire le norme su formazione e assicurazione obbligatoria, disciplina ed equo

compenso in pratiche vincolanti per gli iscritti.

L'articolo 4-septies della legge di stabilità - oltre a eliminare il riferimento al tariffario come parametro per determinare le parcelle e a disciplinare la nuova forma di società tra professionisti - afferma che gli ordinamenti dovranno essere riformati entro 12 mesi per rece-

LA MOTIVAZIONE

Il regolamento non è adatto a definire una disciplina «concorrente» tra Stato e Regioni

pire i principi della manovra di ferragosto. Lo strumento sarà un decreto del presidente della Repubblica

«Le professioni - ha spiegato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - sono materia concorrente tra Stato e Regioni, in base all'articolo 117 della Costituzione. Per questo, il Dpr rischia di essere un veicolo giuridicamente inadeguato».

«Lo strumento migliore sarebbe il decreto legislativo - sottolinea Leopoldo Freyrie, presidente degli architetti - perché rispetta la competenza concorrente centro-periferia. Inoltre, se una categoria decide di armo-

nizzare un aspetto del proprio ordinamento non strettamente contenuto nei principi revisionati con il Dl 138/2011, il decreto legislativo consente più "flessibilità", mentre con il Dpr si va subito fuori delega e si rischia il contenzioso».

All'obiezione degli Ordini sullo strumento legislativo, il nuovo Governo dovrà dunque dare risposta e si vedrà se confermerà che il Dpr - secondo l'articolo 17, comma 2 della legge 400/1988 - può intervenire su norme di rango primario.

Inoltre, c'è il fattore-tempo. Poiché il comma 1 dell'articolo 4-septies innesta una correzione sull'articolo 3, comma 5 della

manovra di ferragosto, i 12 mesi non ripartono dal 1° gennaio 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, ma dal 13 agosto scorso. Se il regolamento non fosse approvato nei tempi previsti? «Sembrirebbe trattarsi - ha concluso Calderone - di una delega a tempo. Se scade il tempo, il rischio è che scada anche l'obbligo formale di adeguarsi».

Per i consumatori, la riforma è un passo importante nel ridurre l'asimmetria informativa tra cliente e professionista, ma non risolve tutti i problemi.

Per Silvia Castronovo, di Altroconsumo, «è importante aver sancito che le parcelle so-

no pattuite per iscritto liberamente e che nessun tariffario può costituire una *moral suasion* a non andare sotto a una certa soglia». Sulle società il parere è controverso. Prosegue Castronovo: «Società di capitali per renderle competitive anche sul fronte dei prezzi e dell'offerta dei servizi erano auspicabili. Un capitale maggioritario potrebbe però attirare finanziamenti illeciti».

Per Giuliano Poletti, presidente di Legacoop, invece, «proprio il modello cooperativo potrà costituire per i giovani professionisti uno strumento efficiente nella gestione di prestazioni e competenze multidisciplinari. Così da poter offrire ai clienti servizi professionali diversificati e di elevato livello».